

Rassegna Stampa

22.11.10

Sommario

- Pag. 2. AVVOCATURA. Studi legali, prosegue la crescita (IO7 - 15.11.10)
- Pag. 3/4. PROFESSIONE. Lo sgambetto del governo ai grandi studi professionali (LA REPUBBLICA –AFFARI E FINANZA - 15.11.10)
- Pag. 5. POLITICA. L'effettività dell'esercizio dell'azione penale e i rimedi contro i casi d'inerzia (MP - 16.11.10)
- Pag. 6. RIFORME. Conciliazione, ci pensa il giudice (IO – 16.11.10)
- Pag. 7. RIFORME. Praticanti retribuiti dal secondo anno (IO – 17.11.10)
- Pag. 8. RIFORME. Avvocati a Tremonti, errore escluderci tavolo riforma (ANSA – 18.11.10)
- Pag. 9/10. RIFORME. Avvocati con tariffe ed esclusive (IL SOLE 24 ORE – 18.11.10)
- Pag. 11. CRISI. Effetto crisi sui giovani fermi a 1.200 euro al mese (IL SOLE 24 ORE – 18.11.10)
- Pag. 12/13. RIFORME. Riforma forense ci siamo (www.mondoprofessionisti.eu – 19.11.10)
- Pag. 14. AVVOCATI. La pubblicità dell'avvocato non può essere «suggestiva» (IL SOLE 24 ORE - 19.11.10)
- Pag. 15/16. AVVOCATI. Il titolo specialistico nella rete del Tar (IL SOLE 24 ORE – 22.11.10)
- Pag. 17/18. RIFORME. I legali vanno a congresso con la riforma a metà strada (il sole 24 ore (IL SOLE 24 ORE – 22.11.10)
- Pag. 19. SPESE. Onorari, i minimi non si toccano (IO7 – 22.11.10)
- Pag. 20. Adempimenti del mese di novembre dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 20. Eventi delle Sezioni del mese di novembre

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.it

e Alberto Vermiglio: avermiglio@virgilio.it

Secondo gli ultimi dati Movimprese di Unioncamere-Infocamere, il settore si sta rafforzando

Studi legali, prosegue la crescita

In un anno ne sono nati 14. Milano e Napoli le più dinamiche

Lun. 15 - La fortuna aiuta gli audaci, recita un famosissimo adagio. E, se l'intraprendenza si traduce nel mettere su dal nulla una ditta individuale di servizi e di consulenza, uno studio legale, oppure un'impresa artigiana mentre la crisi economica non allenta la sua presa sull'Italia, si finisce in un'incoraggiante statistica: nel terzo trimestre del 2010, infatti, sono stati registrati presso le camere di commercio 29.627 soggetti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (con una crescita dello 0,5%), secondo quanto è stato reso noto alla fine di ottobre da Unioncamere, sulla base di Movimprese, la rilevazione condotta da Infocamere.

E non è tutto: se la vitalità dei connazionali che lavorano in proprio è in fermento, segnano, fortunatamente, una battuta d'arresto le procedure fallimentari con uno scarto considerevole rispetto al 2009 (+13,8% contro 38%). Andando a focalizzare l'attenzione sugli studi degli avvocati, l'Istat nella sua più recente anagrafe sulla nascita e mortalità imprenditoriale della Penisola, indicava come nel 2008 le realtà nuove di zecca nel settore (il censimento è stato effettuato comprendendo, però, anche il comparto della contabilità, la direzione aziendale e la consulenza gestionale, gli studi di architettura e quelli d'ingegneria) fossero arrivate al 6,1%, mentre quelle defunte erano, invece, al 5,3%. Da due anni l'istituto di statistica ha incanalato taluni filoni produttivi nell'acronimo Ateco (ovvero Attività economiche), che comprende ovviamente anche gli studi dei professionisti del foro. E, nel terzo trimestre dell'anno in corso, le sedi d'impresa che hanno debuttato nel nostro paese risultano essere state 195, di cui 41 nel Lazio, 40 in Lombardia, 21 in Campania, 19 in Emilia Romagna, 17 in Toscana, 9 in Veneto, Marche e Sicilia, 6 in Abruzzo, 5 in Liguria, 3 in Puglia e Umbria, 2 in Calabria, una in Sardegna e una in Molise, nessuna nel Trentino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia Giulia; la parte del leone, non è un dato sorprendente, l'hanno fatta le metropoli e le loro province, con in vetta alla classifica Roma (36 imprese registrate), Milano (24) e, a seguire, Napoli con 12, mentre segnano il passo (ossia non hanno prodotto neppure un'iscrizione) città tradizionalmente «vivaci» come Padova, Trento e Venezia. In una stagione di chiara difficoltà finanziaria come quella che stiamo attraversando, si potrebbe, a questo punto, ipotizzare che il seppur non esaltante dinamismo delle imprese e dei professionisti che le fanno decollare possa preludere a sempre migliori performance. Non sfugge, tuttavia, un parallelo inquietante fra il numero delle nuove attività avviate e le cifre degli avvocati italiani: al 31 dicembre, infatti, gli iscritti agli albi erano 198.041, adesso se ne contano circa 208 mila. E, allora, poiché la categoria diventa numericamente sempre più «pesante» con il passare degli anni, come mai non lievita di pari passo anche il computo delle sedi in cui le vecchie e nuove leve dell'avvocatura possono esercitare la professione forense? Non conosce la cura per colmare questo squilibrio, però ne intuisce la diagnosi

Giuseppe Sileci, presidente dell'Aiga (l'Associazione dei giovani avvocati): «*Tutto ciò dovrebbe far riflettere sulla correttezza dell'assimilazione del mondo professionale e, in particolare, dell'avvocatura, con la realtà imprenditoriale e produttiva. Tassi di incremento così elevati di iscrizioni agli albi», prosegue, «dovrebbero costituire un campanello d'allarme sul fatto che, molto probabilmente, la nostra professione è divenuta in parte una valvola di sfogo occupazionale in attesa di tempi migliori, e non una scelta consapevole e motivata, come, invece, tutti auspicheremmo». Non si tratta, pertanto, chiosa Sileci, di «un orientamento intelligente, né per chi lo mette in pratica, né per tutta la galassia legale».*

Le giovani generazioni, inoltre, sanno bene che i costi per il mantenimento di un proprio ufficio non sono di poco conto: corrispondere uno stipendio ad una segretaria, accollarsi l'affitto, le bollette, acquistare dei computer e il materiale di cancelleria significa investire non meno di 30 mila euro all'anno. Una soluzione che numerosi avvocati under 40 adottano, perciò, è quella di associarsi con altri colleghi per creare uno studio comune, suddividendo le spese. Almeno nella fase iniziale del proprio iter professionale. Simona D'Alessio

Il ddl di riforma della professione forense approvato in senato prevede che 2associati e soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti di terzi”. “Norma assurda”

Lo sgambetto del governo ai grandi studi professionali

Lun. 15 - E' un brutto sgambetto ai grandi studi legali quello nascosto in un codicillo inserito nel disegno di legge di riforma della professione forense e già approvato in Senato, Il colpo gobbo si è consumato senza squilli di tromba ma con un emendamento al comma 2 dell'articolo 4 del ddl presentato dai senatori Pdl Caruso e Centaro, dove si legge che «associati e soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti di terzi». Questo significa che, all'interno degli studi associati, i soci non saranno più responsabili civilmente e penalmente solo del loro operato ma in solido, ossia anche dei danni causati dai loro partner. «Si tratta di una norma assurda - spiega un membro di una law – firm che vuole rimanere anonimo - poiché l'associazione è di fatto un contratto dove ci si mette d'accordo per dividere costi e utili, ma non è un esercizio comune della professione. Quindi l'idea di una responsabilità solidale contraddice anche lo status giuridico». «Attualmente - commenta Giovanni Lega, presidente dell' Asla (Associazione studi legali associati) - i partner di uno studio rispondono del loro operato e per questo sottoscrivono assicurazioni blindate che li mettono al riparo da rischi di ogni genere. La condivisione di responsabilità può verificarsi solo in casi remoti in cui lo studio stesso decide di non indicare illegale referente della causa in oggetto scegliendo così di rispondere in solido». Ma il problema, secondo l'Asia, è più ampio e riguarda la mancanza di un riconoscimento giuridico delle società tra professionisti, siano esse costituite da soli avvocati, oppure miste con commercialisti. Questo divieto risale addirittura alla legge fascista 1815 del '39, voluta da Mussolini per impedire agli ebrei di svolgere attività professionale. La riforma Bersani del 2007 ha finalmente abolito quel provvedimento, ma tuttora manca una legge che definisca i confini giuridici intorno ai quali un professionista può costituire la propria società. Un tentativo fu fatto nel 2001 con una norma che riconosceva le società professionali ma le vincolava ad una miriade di lacci e laccioli legali così da renderle non convenienti. Ad oggi, infatti, le aziende costituite sulla base di quella legge si contano sulla punta delle dita. «Purtroppo - continua Giovanni Lega - in Italia siamo ancora anni indietro su questo tema mentre in Inghilterra si è arrivati addirittura ad ammettere forme di quotazione in borsa delle società legali».

Sul tema sia il Consiglio Nazionale Forense per bocca del suo presidente Guido Alpa che l'Organismo unitario dell'avvocatura, guidato da Maurizio De Tilla, sottolineano tuttavia alcuni importanti distinguo. «La nostra posizione è chiara - spiega De Tilla -, diciamo sì alle società tra professionisti purché non sia permesso l'ingresso di soci di capitale che potrebbero avere un'influenza negativa sul rispetto delle norme deontologiche dell'avvocato, oltre a rappresentare un rischio in alcune regioni dove c'è il pericolo reale di infiltrazioni mafiose».

Da parte sua, il governo latita e lascia montare l'insoddisfazione degli ordini. Al suo silenzio hanno risposto nel loro congresso nazionale di Napoli i commercialisti, presentando un progetto di riforma per dar vita a quelle che chiamano Slp, società di lavoro professionale. Il progetto, presentato dal Consigliere nazionale dell' Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, Andrea Bonechi, prevede la nascita di aziende professionali miste all'interno delle quali è ammessa una quota azionaria massima del 25% alle società di capitale, senza che sia loro riconosciuto diritto di voto nell'Assemblea dei soci in ambito di questioni professionali. Tutto questo per favorire un'iniezione di liquidità, necessaria per competere con i grandi studi misti che vengono dall'estero, senza però vedere. messa a rischio la deontologia né minacciata l'indipendenza da eventuali pressioni economiche.«Se il governo non interviene su questo tema -attacca il presidente del Unione Nazionale Italiana Commercialisti, Domenico Posca - saremo presto schiacciati dal confronto con i grandi studi internazionali, società a tutti gli effetti sbarcate nelle grandi città italiane con eserciti composti da oltre 300 professionisti». Ai loro occhi, i vincoli e le limitazioni della legislazione italiana appaiono quasi ridicoli. «I modelli oggi esistenti - continua Posca- come le srl o la sas non possono essere utilizzati. Serve una fattispecie giuridica creata ad hoc per i professionisti. E la stiamo ancora aspettando». Come i commercialisti e gli avvocati, anche ingegneri e architetti restano al palo invece di sfruttare al meglio le loro sinergie. Mentre gli ingegneri possono riunirsi in società, cosiddette di engineering, la legge non prevede la creazione di

aziende miste con architetti. «Le società miste di professionisti - dichiara il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Giovanni Rolando - sono essenziali per la sopravvivenza della categoria oltre ad essere divenute una necessità legata all'evoluzione del modo di progettare e alla complessità delle leggi e delle norme da applicare. Se poi si vuole operare all'estero è indispensabile fare parte di uno studio con risorse umane ed economiche adeguate, altrimenti chi rimarrà piccolo sarà il primo a soccombere alle nuove leggi del mercato». Ma questo non è tutto, perché- oltre ai limiti giuridici - interviene anche il diverso rapporto con il fisco, più leggero per le imprese tassate al 31,3%, più rigido per i professionisti, sottoposti a una pressione fiscale che può arrivare al 43%. Un altro pezzo di un puzzle discriminatorio che il governo colpevolmente ignora.

L'effettività dell'esercizio dell'azione penale e i rimedi contro i casi d'inerziadi **Amedeo Ciuffetelli – Giunta Nazionale A.I.G.A., Coordinatore Centro**

Nel sistema attuale gli strumenti normativi introdotti a tutela dell'effettività del principio di obbligatorietà dell'azione penale si scontrano con le difficoltà della loro concreta attuazione. Ne discende che, quello che sulla carta è un valore garantito dalla Costituzione, nella realtà non trova attuazione. Numerose, in effetti, sono le norme che vengono eluse. La sanzione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza dei termini, grazie all'escamotage del ritardo dell'iscrizione al registro delle notizie di reato, prassi addirittura difesa dalla Suprema Corte di Cassazione, degrada da "garanzia" a "mero precetto" il termine di durata massima delle indagini preliminari. L'introduzione del "registro delle notizie non costituenti reato" consente di fatto alle procure di "cestinare" senza indagine alcuna, o possibilità di controllo, un assai rilevante numero di notizie di reato. La recente introduzione del potere di verifica del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, conferito ai Procuratori Generali della Repubblica dall'art. 6 del D. Lvo 106/06, seppure prevede la possibilità di una generica attività di vigilanza sull'operato dei Procuratori territoriali, resta lettera morta nella misura in cui non specifica quali siano i precisi poteri di controllo e non prevede l'applicazione di sanzioni nei casi di conclamata inerzia. Anche l'istituto dell'avocazione delle indagini, a causa della sua attuale strutturazione, è assai scarsamente utilizzato. A mero titolo di esempio, il termine di 30 giorni concesso alle procure generali per l'esecuzione delle indagini omesse dalle procure territoriali, termine entro il quale andrebbero anche assunte le determinazioni in materia di esercizio dell'azione penale, appare assolutamente incongruo, atteso che, allo stato, gli uffici delle procure generali non sono strutturate come un vero e proprio organo inquirente. L'analisi che precede porta senza dubbio a considerare come l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, lungi dal costituire principio effettivo e garantito, è rimessa troppo spesso alla discrezionalità del magistrato. A parere di chi scrive, pertanto, fermo restando il dettato di cui all'art. 112 della Costituzione, appare oramai improrogabile una rivisitazione delle norme poste a tutela della durata della fase delle indagini. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso l'individuazione di precisi limiti e criteri per l'iscrizione del nome dell'indagato nell'apposito registro, attraverso la fissazione di sanzioni in caso di inerzia e/o inazione del pubblico ministero nei termini prefissati, nonché attraverso la riforma dell'istituto della avocazione delle indagini. Nell'ottica, poi, di una maggiore professionalizzazione e specializzazione della magistratura inquirente, appare utile la proposta finalizzata ad ottenere la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti a condizione, però, che sia garantita l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Non sembra, di contro, perseguibile la strada di chi proponga di affidare alla polizia giudiziaria i poteri investigativi, sganciandoli dalla direzione e dal coordinamento del pubblico ministero, in quanto tale soluzione rischia di pregiudicare il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato. Tale auspicabile percorso, però, non può prescindere da una coraggiosa rivisitazione dei rapporti tra dirigenti degli uffici delle procure e sostituti, con la previsione di precisi obblighi di controllo e l'introduzione di un adeguato ed effettivo sistema sanzionatorio e, non ultimo, dall'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile dei magistrati. Al fine di perseguire l'obiettivo di offrire una effettiva tutela al cittadino in presenza di un pregiudizio derivante da una cattiva amministrazione della giustizia è, infatti, necessario che il giudice venga chiamato a rispondere dei propri errori e delle proprie omissioni con criteri uguali a quelli che valgono per tutti gli altri operatori della giustizia.

È una delle disposizioni del collegato lavoro per le cause tra dipendenti e amministrazione pubblica

Conciliazione, ci pensa il giudice

Salta il tentativo obbligatorio, si farà tutto durante il giudizio

Il tentativo di conciliazione obbligatorio va in soffitta. E rispunta il giudice conciliatore. I docenti e i non docenti che decideranno di fare causa all'amministrazione per questioni di lavoro, infatti, non saranno più obbligati a provare a comporre bonariamente la controversia prima di andare in giudizio.

E una volta giunti in tribunale, il giudice, prima di procedere, dovrà presentare una sua proposta invitando le parti ad incontrarsi a metà strada. Se la proposta transattiva non sarà accettata senza giustificati motivi, il giudice procederà, ma il comportamento delle parti costituirà uno degli elementi su cui dovrà basare la sua decisione. Lo prevede il collegato lavoro (disegno di legge 1441) licenziato definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 ottobre scorso. Il provvedimento, attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mette una pietra sopra al tentativo di conciliazione obbligatorio: uno strumento che nell'intenzione del legislatore avrebbe dovuto alleggerire il processo del lavoro. Ma che nella pratica si è tradotto in un mero allungamento dei tempi del procedimento. E quindi, preso atto del fallimento di tale istituto deflattivo, il parlamento ha deciso di farlo diventare facoltativo. C'è però una novità importante. Per fare emergere i comportamenti pretestuosi e irragionevoli, il legislatore ha previsto che il giudice non debba subito procedere ad individuare chi ha ragione e a punire chi ha torto. Prima di risolvere la controversia con una decisione, il giudice, infatti, dovrà presentare alle parti una proposta di accordo. In buona sostanza, dunque, il magistrato dovrà fare ciò che prima faceva il collegio di conciliazione. E cioè, tentare di giungere alla composizione bonaria della controversia, senza né vincitori, né vinti. E se le parti, o una delle parti, non accetteranno la proposta, il magistrato dovrà tenerne conto ai fini della decisione. In effetti anche con la disciplina previgente assumeva rilievo il comportamento delle parti in sede di conciliazione. Ma adesso avrà sicuramente un peso maggiore. Perché sarà il giudice a formulare la proposta transattiva. Ed è ragionevole ritenere che, all'atto della formulazione della proposta, il giudice si sarà già fatto un'idea di chi ha ragione e chi ha torto. E dunque, un rifiuto senza motivo potrebbe avere l'effetto di inasprire l'eventuale decisione di condanna. Oltre tutto, la riforma del codice di procedura civile ha inasprito anche la disciplina della soccombenza. E quindi, adesso, chi perde la causa paga sempre le spese. A meno che non vi siano gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (art.92 c.2. del codice di procedura civile). Carlo Forte

AVVOCATI/Emendamento alla riforma**Praticanti retribuiti dal secondo anno**

Praticanti avvocati retribuiti dal secondo anno di tirocinio. Con un rimborso adeguato all'attività svolta per conto dello studio, al netto però dell'utilizzo dei servizi e delle strutture interne. È quanto prevede un emendamento all'art. 39 della riforma forense («contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio») approvato ieri dall'assemblea del senato. Per il primo anno di pratica, invece, al tirocinante è dovuto solo «il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio». Sempre all'articolo 39, approvato poi dall'Aula, è stato inserito un emendamento che dà incarico al ministro della giustizia, anziché al Consiglio nazionale forense, di adottare con proprio decreto, sentito il Cnf, un regolamento che disciplina: le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; e infine i requisiti di validità di svolgimento del tirocinio in un altro paese dell'Unione europea. Quest'ultimo punto, in particolare, ha l'obiettivo, tra l'altro, di contrastare il fenomeno della cosiddetta «via spagnola» e cioè di tutti quegli aspiranti avvocati che scelgono di sostenere il praticantato e l'esame in paesi che adottano criteri meno rigidi all'accesso rispetto all'Italia. Dura la dichiarazione di voto dell'art. 39 da parte dell'opposizione. «Nel Regno Unito», ha detto Pietro Ichino (Pd), «è previsto che dopo tre mesi di praticantato il tirocinante abbia diritto a un compenso di circa 19.300 euro l'anno. In questo articolo, invece, non è indicato un minimo complessivo al di sotto del quale non è degno e giusto che un giovane lavori in uno studio. In sostanza, quindi, con questa legge all'avvocato maturo si garantisce la dignità con le tariffe minime obbligatorie, mentre del praticante non sembra interessare nulla». Ricordiamo, sempre in merito all'articolo che disciplina il tirocinio professionale, che settimana scorsa palazzo Madama ha eliminato dal testo di riforma dell'avvocatura la prova informatica di ingresso necessaria per iscriversi al registro dei praticanti. Il senato ha poi approvato, tra l'altro, l'art. 40 («norme disciplinari per i praticanti») e l'art. 41 («corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato»). Gabriele Ventura

ANSA DEL 17.11.10

Fisco: avvocati a Tremonti, errore escluderci tavolo riforma

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - E' un "errore escludere gli avvocati dal tavolo tecnico convocato dal ministero dell'economia e finanze" per la revisione del sistema fiscale. Lo sostiene l'Organismo unitario dell'avvocatura. Per questo il presidente Maurizio De Tilla ha scritto una lettera al ministro Tremonti, in cui chiede un incontro per arrivare a "un'effettiva partecipazione dell'avvocatura alla Commissione di esperti" , visto che "per una riforma fiscale improntata all'equità è importante il contributo degli avvocati".

De Tilla fa presente tra l'altro che al prossimo congresso dell'avvocatura si discuterà un documento del Gruppo di lavoro sulla Giustizia Fiscale e Tributaria che prevede "la revisione dell'attuale sistema fiscale e la difesa dei diritti dei contribuenti anche attraverso la riforma del contenzioso tributario".

E osserva: l'esclusione dal tavolo preclude all'Oua "di dare il proprio apporto giuridico e tecnico alle istanze adeguatrici degli Avvocati anche alla luce degli effetti della crisi economica e dei mercati".

Avvocati con tariffe ed esclusive**Ripristinati gli indici per le parcelle - Escluse dagli studi le società di capitali**

Ripristino delle tariffe e del divieto del patto di quota lite. Riserva sulla consulenza. Chiusura sulle società di capitale e introduzione della specializzazione. Esame senza preselezione. Procedimento disciplinare esternalizzato. L'aula del senato ha concluso ieri l'esame degli articoli del disegno di legge sulla riforma forense. A questo punto mancano solo le dichiarazioni conclusive delle forze politiche e il voto finale, previste per martedì, ma i contenuti del testo sono ormai definiti.

Tanto che il Parlamento ha ricevuto (per una volta) la standing ovation sia del Cnf sia dell'Oua. Anche perché il congresso dell'avvocatura si aprirà tra una settimana a Genova e la riforma ne sarà senz'altro il piatto forte. Il presidente del Cnf Guido Alpa chiede «ai senatori di confermare l'impegno preso di approvare la riforma prima del Congresso, pur consapevoli delle difficoltà che evidenzia l'attuale quadro politico; si tratta di una riforma attesa da decenni che contribuirebbe a salvaguardare la funzione sociale dell'avvocatura, a rafforzare la tutela dei cittadini, a migliorare, al passo con i tempi, il servizio indispensabile che gli avvocati forniscono alla collettività».

Maurizio De Tilla, alla guida dell'Oua, rilancia: «Voltiamo pagina sulle false liberalizzazioni, cancellando la legge Bersani e, per citare solo alcuni nodi di quel provvedimento, si ritorna al buon senso sulle tariffe minime, sulla consulenza legale esclusiva e sul ripristino del divieto di patto di quota lite. Ora chiediamo che la riforma passi velocemente alla Camera e si approvi prima ancora del prospettato scioglimento del Parlamento».

Per alcuni versi, infatti, la legge il cui esame si è concluso ieri, rappresenta un ritorno al passato, mentre, per altri, costituisce un tentativo di affrontare il futuro di una professione alle prese con una crescita costante di iscritti e una sostanziale contrazione dei redditi (confermata ieri dai dati resi noti dalla cassa forense). Torneranno infatti le tariffe come criterio per la determinazione degli onorari e verrà ripristinato il divieto di legare una quota del compenso al risultato.

La consulenza farà capo in esclusiva agli avvocati. Ma si apre uno spazio per i giuristi d'impresa che potranno svolgere l'attività anche nei confronti dell'intera holding e per le associazioni a favore dei propri associati. Quanto alla forma in cui esercitare la professione, la riforma chiude drasticamente la porta alle società di capitali, la lascia socchiusa per la pubblicità (a patto che sia non comparativa e veritiera) e la apre per la specializzazione. Al Cnf viene affidato il compito di vigilare con estrema severità sull'esercizio effettivo della professione che, come confermano i dati di ieri della Cassa, circa 156mila iscritti a fronte degli oltre 220mila aderenti all'albo, rappresenta un vero problema. Caduta la preselezione per lo svolgimento del tirocinio è stata individuata una forma di compenso per i praticanti lungamente contestata dall'opposizione, mentre l'esame sarà articolato in tre prove scritte e in una orale, confermando il meccanismo in vigore da qualche anno per la correzione degli scritti con l'abbinamento a sorteggio tra elaborati e sede di valutazione.

IL SOLE 24 ORE**I punti chiave**

Reintrodotta le tariffe come indice degli onorari minimi e massimi e delle spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in rapporto al tipo di prestazione e al valore della pratica. In discussione con il ministero della Giustizia c'è da tempo un aggiornamento degli importi. Torna il divieto del patto di quota lite. L'esame per l'accesso alla professione, caduta la prova di preselezione per l'accesso al tirocinio, si articolerà in tre prove scritte e in una orale. Nella commissione spazio per i soli magistrati in pensione. Confermata la procedura di sorteggio da parte del ministero per abbinare sedi e compiti scritti ai fini della correzione. L'orale sempre nella sede dello scritto. La consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale sono di massima riservate ai soli avvocati. Sono però consentiti contratti di lavoro subordinato con oggetto l'attività di assistenza e consulenza, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Via libera poi anche allo svolgimento della consulenza a vantaggio degli iscritti ad associazioni e delle eventuali holding societarie.

Il tirocinio professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il

quale svolge il tirocinio. Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario e adeguato per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale

Rimane vietata la costituzione di società di capitali con oggetto lo svolgimento della professione forense. Viene per la prima volta riconosciuta la possibilità di una specializzazione. L'avvocato per la prima volta potrà farsi pubblicità, ma questa dovrà essere non elogiativa, veritiera e non comparativa. Obbligo di formazione continua con casi di esenzione.

Parziale esternalizzazione del procedimento disciplinare. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti il consiglio istruttore di disciplina e il collegio giudicante, il primo dei quali è titolare dell'azione disciplinare. Vengono stabilite le modalità con cui il consiglio esercita l'istruttoria e si prevede che l'interessato possa chiedere di essere ascoltato personalmente anche avvalendosi di un difensore

Effetto crisi sui giovani fermi a 1.200 euro al mese

In flessione i redditi degli avvocati nel 2009. Nel presentare i dati dello scorso anno il presidente della Cassa forense Marco Ubertini non nasconde la sua preoccupazione: «Il reddito degli avvocati continua a scendere. Al calo già registrato nel 2008, rispetto all'anno precedente, si aggiunge l'ulteriore diminuzione dell'1,1% del 2009, un dato che, in considerazione del valore reale, raggiunge l'1,8 per cento». A soffrire di più del "combinato disposto" crisi-sistema di accesso alla professione sono i giovani che, nella fascia d'età tra i 24 e 34 anni, portano a casa un reddito medio di circa 1.200 euro netti al mese. Bisogna aspettare di rientrare nel range tra i 35 e i 45 anni per veder lievitare la cifra a 1.800 euro.

«Proprio verso i 40 anni – informa Marco Ubertini – si registra il fenomeno dell'abbandono della professione: continua, infatti, il trend negativo dei colleghi che lasciano perché non ce la fanno a tirare avanti. Un problema che approfondiremo». A fare la parte del leone, anche se non del tutto al riparo dagli effetti della crisi, sono gli over 45 che, malgrado siano il 43% degli iscritti alla Cassa, incassano più del doppio dei legali più giovani, attingendo da una torta rimasta immutata nel tempo. Il picco dei guadagni riguarda i "paperoni" con più di 65 anni, che raggiungono quota 3.680 euro al mese. Quella del mondo forense è una crisi a macchia di leopardo, diventata più evidente nella ricca Lombardia, che partiva da redditi alti e dove gli avvocati sono più presenti nel mondo privato e degli affari; regge il Lazio e in particolare Roma anche grazie alla presenza della Corte di Cassazione e della Pubblica amministrazione centrale. Alla tendenza negativa si sottraggono i legali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige. In questo quadro la Cassa forense annuncia l'intenzione, già messa in atto ieri nel corso di un incontro tra il ministro del lavoro Maurizio Sacconi e il presidente Marco Ubertini, di fare un patto politico, chiedendo al Governo che ha assicurato la sua attenzione, una detassazione delle somme che saranno spese per mettere in atto delle misure di "welfare avanzato".

Riforma forense ci siamo

Martedì prossimo il voto finale sul testo. Tra le novità decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario e congruo per l'attività svolta. Dichiarazioni di voto e voto finale ddl nn. 601 e connessi - Riforma professione forense. Così recita l'ordine del giorno dell'Aula di Palazzo Madama nel calendario approvato dai senatori ieri sera. Di rilievo l'approvazione di un emendamento che stabilisce che sia previsto un compenso (ad eccezione che negli uffici pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato) commisurato all'apporto professionale fornito dal praticante allo studio al netto dell'utilizzo da parte del praticante stesso dei servizi e delle strutture dello studio. Il tirocinio professionale non determina comunque alcun rapporto di lavoro subordinato e al praticante è sempre dovuto il rimborso per le spese sostenute per conto dello studio. L'Assemblea ha approvato quindi un nuovo testo dell'articolo 46 in materia di esame di Stato di cui si prevede un'articolazione in tre prove scritte e una prova orale che vengono dettagliatamente disciplinate. Stabilite anche le norme, contenute nell'articolo 47 approvato con modificazioni, che regolano le attività delle commissioni d'esame. Approvati inoltre l'articolo 48 recante la disciplina transitoria per la pratica professionale e l'articolo 49, in un testo emendato, che stabilisce norme transitorie per l'esame. Prima di procedere nell'esame degli articoli successivi, l'Assemblea ha ripreso l'articolo 32, precedentemente accantonato, che è stato approvato in un testo modificato. L'articolo, che disciplina la durata e la composizione del Consiglio nazionale forense, è stato modificato con l'introduzione di un nuovo testo del comma 2 proposto dal sen. Benedetti Valentini (PdL). Il Senato ha poi approvato gli articoli, alcuni dei quali con modificazioni, di cui al Titolo V in materia di procedimento disciplinare. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante, il primo dei quali è titolare dell'azione disciplinare. Vengono stabilite le modalità con cui il Consiglio esercita l'istruttoria e si prevede che l'interessato possa chiedere di essere ascoltato personalmente anche avvalendosi di un difensore. L'istruttoria deve concludersi nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia o con la richiesta di archiviazione o con la proposta di apertura del procedimento disciplinare, su cui delibera il Collegio istruttore. Il Collegio giudicante decide con il proscioglimento o con l'irrogazione di una sanzione disciplinare. L'articolo 57 disciplina le impugnazioni, l'articolo 58 stabilisce l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, mentre l'articolo 59 disciplina i casi in cui può essere riaperto il procedimento concluso con un provvedimento definitivo. Approvati anche gli articoli 60, 61 e 62, rispettivamente in materia di cancellazione volontaria dall'albo durante lo svolgimento del procedimento, di disciplina della sospensione cautelare e di esecutività delle decisioni del Collegio giudicante, mentre è stato soppresso l'articolo 63 in materia di poteri ispettivi del CNF. Approvati poi gli ultimi tre articoli, a partire dall'articolo 64, cui sono state apportate modificazioni, recante delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi, un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense secondo principi e criteri direttivi che vengono indicati in dettaglio. Approvati anche l'articolo 65, con modificazioni, recante disposizioni transitorie e la disposizione finale di cui all'articolo 66. Approvato infine un articolo aggiuntivo recante clausola di invarianza finanziaria. "Voltiamo pagina sulle false liberalizzazioni - ha dichiarato il presidente dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, Maurizio de Tilla, che aggiunge - sta per avere il via libera definitivo al Senato la riforma forense e non possiamo non sottolineare la grande vittoria dell'Oua per quanto riguarda l'abrogazione della legge Bersani e, per citare solo alcuni nodi di quel provvedimento, finalmente si ritorna al buonsenso sulle tariffe minime, sulla consulenza legale esclusiva e sul ripristino del divieto di patto di quota lite. Ora chiediamo che la riforma passi celermente alla Camera dei Deputati e si approvi prima ancora del prospettato scioglimento del Parlamento". Anche il presidente del Cnf Guido Alpa ha espresso "soddisfazione per la conclusione dell'esame del testo del disegno di legge di riforma dell'ordinamento professionale forense e manda un pressante appello affinché il Senato lo approvi in prima lettura martedì, in tempo per l'apertura a Genova, il 25 novembre, del XXX Congresso nazionale. A nome dell'avvocatura - fa sapere Alpa - chiediamo ai senatori di confermare l'impegno preso di approvare la riforma prima del Congresso, pur consapevoli delle difficoltà che evidenzia l'attuale quadro politico; si tratta di una riforma attesa da decenni che contribuirebbe a salvaguardare la funzione sociale dell'avvocatura, a rafforzare la tutela dei cittadini, a migliorare, al passo con i tempi, il servizio indispensabile

aiga

Rassegna
Stampa

che gli Avvocati forniscono diuturnamente, con notevoli sacrifici soprattutto in questi tempi di crisi, alla collettività".

La pubblicità dell'avvocato non può essere «suggestiva»

Finisce con la «censura» definitiva della Cassazione l'esperienza di Alt (Assistenza legale per tutti), l'iniziativa di due avvocati milanesi – uno consigliere dell'ordine – che nel 2007 scesero letteralmente in strada per avvicinarsi alla clientela, sfruttando le liberalizzazioni pubblicitarie targate Bersani. Secondo le Sezioni unite (sentenza 23287/10, depositata ieri), la sanzione inflitta dal consiglio di Brescia nei confronti della consigliera milanese, ribadita poi dal Cnf, è del tutto congrua e legittima, per aver utilizzato un acronimo (ALT) «suggestivo», volto a catturare clientela sfruttando un riflesso «emotivo» irrazionale, ed equivocando anche sul messaggio «prima consulenza gratuita» – in realtà un «generico inquadramento del problema».

La corte ha invece cassato con rinvio la decisione nei confronti del collega non consigliere dell'ordine, perché il procedimento a suo carico era stato erroneamente attratto – per connessione soggettiva – nella competenza del consiglio bresciano. Proprio su questo punto le sezioni unite hanno impegnato una lunga parte della motivazione, escludendo che al procedimento disciplinare forense possano essere applicati istituti della procedura penale – come la connessione soggettiva, appunto – quando non espressamente previsti, come in questo caso.

Nessuna ombra, invece, sull'operato degli organi di autogiurisdizione dell'avvocatura, ma per la ragione assorbente che in materia di pubblicità la legge professionale del 1933 (articolo 38) «non contiene una specifica tipizzazione di ipotesi di illecito»: spetta quindi ai consigli dare contenuto alla formula normativa che prevede il procedimento disciplinare per «gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale». Secondo la corte la ragione di una tale scelta legislativa, diffusa peraltro in diversi ordinamenti professionali, sta nella necessità di evitare che violazioni di doveri, anche gravi, possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Il contraltare della formulazione "aperta" della norma di incolpazione, però, è la difficoltà di definire il perimetro di ciò che è lecito, ma soprattutto il fatto che arbitro della questione non può che essere il giudice della deontologia, cioè l'avvocatura stessa. E sulle scelte di merito operate dal consiglio territoriale, e poi dal Cnf, il controllo di legittimità della Cassazione non può diventare un momento sostitutivo, in cui la corte riformula o ridefinisce, secondo la propria sensibilità, le condotte già sanzionate dai colleghi avvocati.

Nel dettaglio il consiglio dell'ordine di Brescia ha dato contenuto all'articolo 38 del rd 1578/1933 con il precetto astratto che vieta di «effettuare alcuna forma di pubblicità con slogan evocativi o suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale». Violazioni che l'esperienza di ALT ha commesso, a giudizio del Cnf, e su questa decisione il sindacato della corte non può che fermarsi alla congruità logica della motivazione, pienamente rispettata.

Superfluo sottolineare che questi canoni dovranno essere tenuti in considerazione anche nel giudizio-bis sul collega milanese "cassato".

Il titolo specialistico nella rete del Tar**Sul regolamento del Cnf che dovrebbe entrare in vigore a giugno pende il ricorso di alcuni avvocati**

Lun. 22 - Il risultato di un confronto tra ordini e associazioni per il riconoscimento di una qualifica che garantisce il cittadino o un blitz per scrivere regole a vantaggio di pochi? Questi i punti di vista, diametralmente opposti, sul regolamento messo a punto nel settembre scorso dal Consiglio nazionale forense per attribuire il titolo di avvocato specialista. Un tema di assoluto rilievo, tanto più che, come dimostrano anche le esperienze sul campo (si vedano le interviste in basso), quella della specializzazione dei legali è una via obbligata per rispondere alle esigenze del mercato. A pensar bene delle nuove norme oltre, ovviamente, al Cnf, sono anche le sei associazioni specialistiche maggiormente rappresentative riconosciute dallo stesso Consiglio nazionale forense, penalisti in testa. Ad abbassare il pollice sono stati invece i giovani avvocati dell'**Aiga** e l'Associazione nazionale forense, mentre è "terza" la posizione dell'Organismo unitario dell'avvocatura che salva l'intero impianto, fatta eccezione per la norma transitoria che prevede una specializzazione "d'ufficio" per gli avvocati con almeno vent'anni di anzianità, privilegio che, secondo l'Oua, dispenserebbe da corsi ed esami poco meno di 90mila legali su circa 220mila. Non si sono fermati alle critiche, ma hanno invece scelto la strada del ricorso 45 avvocati che si sono rivolti al Tar per contestare l'adozione del regolamento. Il tribunale amministrativo del Lazio, su accordo delle parti, ha deciso di fissare per gennaio la discussione dei motivi direttamente nel merito, senza accogliere la richiesta di sospensiva.

L'idea è quella di bloccare la strada a norme – operative dal 30 giugno 2011 – che il Cnf ha sentito l'esigenza di sottrarre alle incerte sorti della riforma in un tema, come quello delle specializzazioni, che sta particolarmente a cuore all'avvocatura. Lo specialista pensato dal Cnf – con regole che possono essere ritoccate entro un anno dalla loro entrata in vigore – può scegliere tra undici aree di specializzazione, ma può diplomarsi in non più di due. Per arrivare al titolo è necessario avere un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno sei anni e aver frequentato una scuola riconosciuta dal Cnf. Rientra nella discrezione del Cnf valutare l'idoneità dei titoli conseguiti nelle università per accedere all'esame che, grazie al superamento di una prova scritta e orale, apre la porta della specializzazione. Una volta conseguito lo "status" di specialista sarà necessario aggiornarsi fino a totalizzare 120 crediti formativi in tre anni, con un minimo di 30 in dodici mesi. Alla regola generale fanno eccezione gli iscritti all'albo, in maniera continuativa, da almeno 20 anni, che potranno accedere tout court al titolo di specialista, limitato però a una sola materia. È probabilmente quest'ultima norma che ha suscitato le maggiori polemiche. Critiche mosse soprattutto dai legali under 45, che si sentono eccessivamente penalizzati da una disciplina che ostacola la crescita dei giovani. Nel mirino dell'**Aiga** sono finite anche le materie di specializzazione che – oltre a tralasciare il nuovo, rappresentato, ad esempio dal diritto ambientale – creerebbero una disparità di trattamento tra i civilisti che possono specializzarsi in una materia e penalisti, amministrati visti e tributaristi che possono spendere la loro specializzazione generalista. Più o meno sulla stessa linea anche l'Anf che sottolinea come tra le specializzazioni individuate figurino branche del diritto effettivamente specialistico accanto a veri e propri settori, come il penale e l'amministrativo. L'Anf rimanda comunque il confronto a Genova considerata la giusta sede per definire le proprie posizioni. Sulla Costa Concordia, nave che ospiterà il congresso, come delegati, ci saranno anche i 45 avvocati "dissidenti" che hanno firmato il ricorso al Tar eccependo innanzi tutto la mancanza della «potestà regolamentare del Cnf». I dissidenti negano, infatti, che il Consiglio nazionale forense abbia il potere amministrativo per emanare regolamenti su materie di competenza statale, come l'individuazione di figure professionali innovative. A respingere al mittente qualunque accusa di "abuso di potere" da parte del Cnf sono i penalisti, secondo i quali l'approvazione del regolamento non è il risultato di un blitz, ma «soltanto la riuscita sperimentazione di un metodo democratico». Un'operazione in cui, conti alla mano del numero di associazioni aderenti, è stata prevalente la volontà della maggioranza.

I legali vanno a congresso con la riforma a metà strada

Domani il voto al Senato, poi l'incognita della Camera - INCONTRO NAZIONALE Giovedì si apre a Genova l'appuntamento del Cnf che vedrà riunita per tre giorni l'intera categoria - LE COORDINATE «L'avvocatura italiana al servizio dei cittadini» lo slogan della kermesse che si terrà in porto sulla nave Costa Concordia

Lun. 22 - Avvocati sotto i riflettori. Domani, con ogni probabilità, l'aula del Senato approverà in prima lettura una riforma ordinamentale attesa da anni. E il trentesimo congresso nazionale forense – in programma da giovedì a Genova – riceve una forte spinta positiva, soprattutto perché la riforma è stata promossa da tutte le anime dell'avvocatura, Consiglio nazionale forense in primo luogo, ma anche dall'Organismo unitario.

Tornano le tariffe, tra un minimo e un massimo, come indicatori di riferimento per la determinazione degli onorari per la prestazione. E con le tariffe rispunta il divieto del "patto di quota lite": l'avvocato, in altre parole, non potrà ancorare parte della parcella al risultato ottenuto. L'attività di consulenza legale, così come l'assistenza stragiudiziale, vedranno inoltre protagonisti sempre i legali. Tutte misure fortemente volute dalla classe forense, che ottiene un significativo successo. L'approvazione di Palazzo Madama – come detto – è solo un primo passaggio, e ora la partita si trasferisce a Montecitorio, "appesa" al filo della possibile conclusione anticipata della legislatura. Ma per i vertici della categoria questo primo tassello è sicuramente un biglietto da visita importante da spendere nel corso dell'appuntamento genovese.

Sullo sfondo, tuttavia, la crisi economica non lascia dormire sonni tranquilli a una categoria professionale che continua a crescere e che ormai annovera tra le sue schiere circa 220mila professionisti. È proprio di questi giorni la diffusione dei risultati dell'indagine della Cassa forense sui "guadagni" dei legali italiani: per il secondo anno consecutivo i redditi dichiarati ai fini Irpef sono in flessione. Dell'1,1% tra il 2009 e il 2008, addirittura del 6,5% rispetto ai valori rivalutati del 2007, chiudendo sotto la soglia psicologica dei 50mila euro annui. A passarsela peggio sono ovviamente i più giovani: i professionisti tra 24 e 34 anni entrano a pieno diritto nella "generazione mille euro", con un reddito medio, al netto dei contributi, di appena 19mila euro (nel corso del congresso saranno presentati anche i risultati dell'osservatorio permanente giovani avvocati, si veda l'articolo pubblicato qui sotto).

Nel frattempo, oltre alla congiuntura sfavorevole, le mutevoli esigenze del mercato hanno imposto e impongono un rinnovato approccio nei confronti della professione e dei clienti. Più sensibili alle novità i grandi studi che – a differenza di quanto si tende a credere – hanno sofferto come e forse più dei piccoli la contrazione del mercato. Parlare di nuovi business è forse esagerato, ma di sicuro l'ambito di attività si è trasformato. Nel settore corporate, ad esempio, si è registrato un autentico cambio di rotta: dalle grandi operazioni societarie, trasformazioni e fusioni, si è passati alle strategie per la ristrutturazione di imprese in crisi. Anche se qualcosa, ammettono i "grandi", torna a muoversi.

Altri temi in agenda sono quelli dell'organizzazione dello studio, della possibilità di farsi pubblicità, ma soprattutto della migliore forma strutturale da utilizzare. Una scelta, quella dell'associazione, che fa sempre più proseliti. Non solo per le maggiori economie che permette di realizzare nella gestione dei costi, ma anche perché può supportare più efficacemente l'incontro con il mercato. Aumentare le professionalità a disposizione può allargare il mercato potenziale di uno studio, sempre più alla ricerca di nuove e più parcellizzate specializzazioni. Ed è qui che si gioca tutta la scommessa del Cnf con il regolamento sull'avvocato specialista, anche se, per il momento, il cammino del provvedimento è intralciato dal ricorso presentato da alcuni avvocati al Tar Lazio (l'esame di merito è stato calendarizzato a gennaio).

In questo clima di cambiamento si aprirà la kermesse di Genova, il cui slogan, «L'avvocatura italiana al servizio dei cittadini», è stato fortemente voluto dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa. All'insegna della centralità della categoria: perché – come ha sottolineato – se i notai si pongono come baluardi dell'integrità del sistema economico e i commercialisti ed esperti contabili quali garanti dell'affidabilità dei creditori, gli avvocati non devono dimenticare di essere promotori dei diritti e garanti della legalità.

Più in là si è spinto Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario, che combatte una battaglia per la "costituzionalizzazione" della figura del legale. In questa visione l'assenza di un capitolo dedicato all'avvocatura nel corpo della magna charta è ritenuta una lacuna da

colmare perché retaggio di una visione autoritaria che considera la tutela giudiziaria non un diritto, ma un servizio che lo stato deve rendere ai cittadini.

Al congresso – che si svolgerà in porto, a bordo della nave Costa Concordia – ci sarà poi spazio per verificare gli interventi che la Cassa forense ha messo in atto per aiutare i professionisti in difficoltà. Dopo la riforma della previdenza forense che ha riportato i conti in ordine, ora per il presidente della Cassa, Marco Ubertini, la priorità è proprio questa: assicurare a tutti gli iscritti la competitività sul mercato.

I NUMERI Ha raggiunto la soglia delle 220mila unità l'esercito degli avvocati italiani secondo le ultime stime. Una cifra che non ha uguali in Europa. Gli iscritti alla Cassa forense a fine 2009 sono poco meno di 160mila. Di questi oltre 89mila (cioè il 57 per cento) hanno meno di 45 anni. Appena sotto i 50mila euro il reddito medio dichiarato dagli avvocati nel 2009. Per il secondo anno consecutivo si registra una flessione (-1,9%). Gli avvocati delle regioni settentrionali se la passano un po' meglio, ma la flessione sul 2008 è più forte (-2,9%). Il professionista del meridione guadagna quasi la metà del collega del Nord. In Molise 25.785 euro dichiarati nel 2009. Milano batte le altre aree metropolitane quanto a reddito medio nel 2009. Segue Roma con circa 73mila euro. Tempi duri per le donne avvocate più giovani. Le professioniste tra 24 e 34 anni dichiarano un netto di 12mila euro l'anno. Sono uomini, sopra i 45 anni, gli avvocati più ricchi. Il cui reddito Irpef netto del 2009 è stato di 49.707 euro.

La Cassazione interviene in materia di tariffe. Anche se il caso ormai è storia vecchia**Onorari, i minimi non si toccano****Nulla l'accordo tra legale e cliente sulle parcelle al ribasso**

Lun. 22 - Tariffe forensi (una volta) intoccabili nei minimi. Anche se si può lavorare rinunciando al compenso per gli amici o anche per convenienza (magari per fidelizzare il cliente). È quanto ha stabilito una sentenza della Cassazione (sezione lavoro, n. 20269 del 27 settembre 2010), che ha dato ragione a uno studio legale associato, il quale ha chiesto di rivedere i compensi pattuiti, prima del decreto Bersani, con una società di recupero crediti. Ora, dopo il decreto Bersani e salvo futuri ripensamenti (si veda riforma forense), il limite minimo non c'è.

A blindare i minimi tariffari ci pensava la legge 794 del 1942, il cui articolo 24 è stato recepito dall'articolo 4 delle Tariffe Forensi, sulle convenzioni tra clienti e avvocati. Una disposizione che è stata vigente fino al 2006. La legge del 1942, infatti, è stata abrogata tranne che all'articolo 24, intitolato «Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti».

Questa disposizione stabilisce che «gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili».

Secondo la Cassazione, poi, non c'è nessun contrasto con l'ordinamento comunitario. Anzi la stessa Corte di giustizia (decisione del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04) ha sottolineato che ci sono «ragioni imperative di interesse pubblico» che giustificano la inderogabilità dei minimi della tariffa degli avvocati : e cioè l'esigenza di garantire la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti consumatori e la buona amministrazione della giustizia.

Dunque via libera alla obbligatorietà dei minimi tariffari per le prestazioni ante decreto Bersani. Tra l'altro in un paese come l'Italia, caratterizzato da un altissimo numero di avvocati (198 mila) l'inderogabilità delle tariffe minime consente di evitare una concorrenza tra i legali che si traduce nell'offerta di prestazioni «al ribasso», indizio di un peggioramento della qualità del servizio.

Naturalmente la pronuncia va contestualizzata e va evidenziato il fatto che la convenzione bocciata dalla Cassazione è anteriore al decreto Bersani. Il decreto legge n. 223 del 2006, art. 2, comma 1, convertito in legge n. 248 del 2006, ha, certo, abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali «dalla data di entrata in vigore» della legge stessa; di conseguenza le disposizioni sulla inderogabilità dei minimi conservano piena efficacia in relazione a fatti - come quelli in oggetto - verificatisi prima.

Dopo il decreto Bersani non solo, si può derogare ai minimi tariffari, ma si può lavorare senza compenso. Il (datato) principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, dice la cassazione nella sentenza in commento, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali. La prestazione d'opera del difensore può, infatti, pure essere gratuita, in tutto o in parte, per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza. La retribuzione costituisce un diritto patrimoniale disponibile e la convenienza relativa può concretarsi, sul piano sostanziale, anche in un accordo transattivo, in quanto tale, pienamente lecito, rientrando esso nella libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, alle quali era soltanto vietato di infrangere il vecchio divieto legale, e cioè quello di predeterminare consensualmente l'ammontare dei compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari.

Fin qui i principi formulati dalla sentenza della Cassazione, che si limitano a fotografare un evento del passato e che pure pongono alcuni nodi della questione. In particolare la compatibilità dei minimi tariffari con l'ordinamento della professione, che non si comprende quanto dil legislatore voglia valutare sotto una luce imprenditoriale e quanto possa rimanere nella veste di professione liberale, distinta dalle attività d'impresa.

Al centro del dibattito si pongono non solo i minimi tariffari, ma anche il patto di quota lite, che aggancia il compenso del legale al risultato della attività.

Ma considerare solo la questione economica è parziale, in quanto, come fa la Cassazione, occorre considerare l'aspetto del compenso nel complesso della regolamentazione della

professione. E da questo punto di vista la posizione dei legali è per un restyling delle tariffe, ma anche per una riforma dell'accesso.

La posizione del Consiglio nazionale forense in materia di tariffe è chiara: anche la giurisprudenza comunitaria (sentenze C-35/99 e C-94/04 e C-202/04) e italiana hanno confermato negli anni la legittimità delle tariffe come previste dalla legge professionale, compresi i minimi inderogabili. Con gli aggiustamenti che sono in discussione, come il computo per fase processuale e non per singola attività. Antonio Ciccia

Agenda del Presidente

siamo nel mese di novembre 2010

25/11/2010 XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - Genova

12/11/2010 Giunta AIGA - Roma, Sede di Via Tacito, 50

11/11/2010 Convegno OUA - "Avvocatura soggetto costituzionale nella giurisdizione" -
ROMA, Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio, Sala della Lupa

Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di novembre 2010

30/11/2010 I reati di frode fiscale in rapporto alla truffa ai danni dello Stato e al riciclaggio -
MILANO

29/11/2010 La recente riforma della previdenza forense - LODI

27/11/2010 La media-conciliazione: analisi del D. Lgs. 28/10 e del D.M. 180/10 - ROSSANO

25/11/2010 "Le leggi razziali: nel segno della memoria" - AVELLINO